

## LAICITÀ, SCUOLA E DOPPI STANDARD: QUANDO L'IDEOLOGIA PRENDE DI MIRA LA RELIGIONE

[WWW.SNADIR.IT](http://WWW.SNADIR.IT)  
[SNADIR@SNADIR.IT](mailto:SNADIR@SNADIR.IT)

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione  
Redazione - Amministrazione - Segreteria: Via sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel 0932/762374 [ 2 linee r.a. ] - Fax  
0932/455328 Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trip.Modica n.2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 30311 Poste Italiane  
S.p.a - Spedizione in abbonamento postale 70% - D.L. 353/2003 [conv. in L. 27/02/2004 n. 46] art. 1, comma 1, Ragusa

**ANNO XXXII**  
**NUMERO 02**  
**Febbraio 2026**

**Direttore**  
Orazio Ruscica

**Direttore responsabile**  
Rosario Cannizzaro

**Coordinatori redazionali**  
Lorena Spampinato  
Salvatore Cannata  
Domenico Pisana

**Progetto Grafico**  
**Book editing** adkdesign  
**Copertina** Giuseppe Ruscica  
**Stampa** Pixartprinting

**Hanno collaborato**  
Ernesto Soccavo  
Saro Cannizzaro  
Claudio Guidobaldi  
Sofia Dinolfo  
Rita Tavella  
Domenico Pisana

**Direzione, Redazione,  
Amministrazione**  
Via Sacro Cuore, 87  
97015 MODICA (RG)  
Tel 0932 762374  
Fax 0932 455328  
**Email** snadir@snadir.it  
**Sito web** www.snadir.it  
**Blog** www.professioneir.it

**APP SNADIR**



Scarica l'applicazione gratuita di Snadir per ricevere in modo costante e veloce news di attualità, cultura e informazione sindacale.

**Chiuso in tipografia il**  
11 Febbraio 2026

**Spedizione**  
in abbonamento postale

**Associato all'USPI**  
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA



# SOMMARIO

## EDITORIALE

**01** **Laicità, scuola e doppi standard: quando l'ideologia prende di mira la religione**  
di Orazio Ruscica

## ATTIVITÀ SINDACALE E TERRITORIO

**02** **Il risarcimento dei precari**  
di Ernesto Soccavo

**04** **Riforma calendario scolastico e la proposta di Daniela Santanchè per un turismo attivo 365 giorni l'anno**  
di Rosario Cannizzaro

**06** **Quando un post diventa reato: la diffamazione via social**  
di Claudio Guidobaldi

## SCUOLA E SOCIETÀ

**08** **L'emergenza sicurezza a scuola e la proposta del ministro Valditara dei metal detector**  
di Sofia Dinolfo

**10** **Le FAQ del mese**  
di Rita Tavella

**12** ***RUBRICA: Riflessioni oltre la soglia.* La scuola è di tutti e la laicità garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in un sistema di pluralismo confessionale e culturale**  
di Domenico Pisana



# LAICITÀ, SCUOLA E DOPPI STANDARD: quando l'ideologia prende di mira la religione

di Orazio Ruscica

Segretario nazionale Snadir e Presidente FGU

Un caso emerso di recente in una scuola superiore romana ha riaperto una questione che ciclicamente torna nel dibattito pubblico: il rapporto tra libertà di coscienza, ruolo educativo della scuola e rispetto delle convinzioni religiose degli studenti. La vicenda riguarda uno studente che, dopo aver manifestato apertamente la propria fede cattolica, si sarebbe trovato esposto a un clima di delegittimazione e di isolamento, fino a vedere messa in discussione la propria valutazione scolastica.

Se i fatti saranno confermati, non ci troveremmo davanti a una semplice controversia didattica, ma a qualcosa di molto più serio: l'uso distorto dell'autorità educativa per colpire un'identità personale. Un errore pedagogico profondo e, al tempo stesso, un problema giuridico e culturale. Perché la scuola, luogo per definizione chiamato a educare alla libertà, non può trasformarsi in uno spazio in cui una convinzione religiosa diventa motivo di sospetto o di esposizione forzata.

È qui che il tema smette di essere episodico e diventa strutturale. E riguarda da vicino anche il clima culturale alimentato, da anni, da chi considera la religione – e in particolare l'insegnamento della religione cattolica – un corpo estraneo alla scuola pubblica. Tra questi, l'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) svolge un ruolo tutt'altro che marginale.

Ogni anno, puntualmente, l'UAAR torna a occupare le pagine dei giornali e dei social con campagne che non si limitano a esprimere una posizione legittima di critica, ma mirano apertamente a delegittimare l'Insegnamento della Religione Cattolica, dipingendolo come un residuo del passato, un ostacolo alla modernità, talvolta persino come un problema per la scuola democratica. Il tutto accompagnato da una narrazione selettiva e ideologica, che ignora sistematicamente la complessità del contesto educativo e il vissuto reale delle comunità scolastiche.



Il paradosso è evidente. Gli stessi che si ergono a paladini della libertà di pensiero sembrano tollerare con sorprendente leggerezza atteggiamenti di intolleranza quando a essere colpita è una convinzione religiosa. La laicità, in questa visione, smette di essere garanzia per tutti e diventa uno strumento di esclusione: non più spazio neutro di incontro, ma clava culturale contro chi non si adegua a un certo schema ideologico.

La scuola, però, non è il laboratorio di un'idea astratta di società. È un luogo abitato da persone in carne e ossa, con storie, identità, domande di senso. Ed è proprio per questo che la dimensione religiosa non può essere espulsa o ridicolizzata senza produrre danni. Chiedere a uno studente di "giustificare" la propria fede, trasformarla in oggetto di sospetto o di ironia, significa violare quella libertà di coscienza che dovrebbe essere il fondamento di ogni educazione autentica.

L'Insegnamento della Religione Cattolica si colloca esattamente su questo crinale delicato: non come spazio confessionale chiuso, ma come luogo educativo in cui la tradizione cristiana viene proposta come chiave di lettura culturale, storica e antropologica, in dialogo con altre visioni del mondo. Un insegnamento che, proprio perché inserito nella scuola pubblica, è sottoposto a regole, finalità e criteri che nulla hanno a che fare con l'indottrinamento e molto con la formazione integrale della persona.

Il caso recente che ha acceso il dibattito dovrebbe allora essere letto come un campanello d'allarme. Non contro la religione a scuola, ma contro una deriva culturale che confonde laicità con ostilità, spirito critico con derisione, libertà con uniformità. Una deriva che trova terreno fertile quando si legittima, anche indirettamente, l'idea che credere sia qualcosa da giustificare, da spiegare, da tenere sotto controllo.

La scuola italiana ha bisogno di adulti responsabili, non di crociati ideologici. Ha bisogno di docenti capaci di accompagnare, non di smascherare. E ha bisogno di un confronto serio, non di campagne ricorrenti costruite per dividere.

A chi, come l'UAAR, ama presentarsi come difensore della razionalità, si può solo rivolgere un invito: provare a esercitare fino in fondo quella stessa onestà intellettuale che si pretende dagli altri. Perché una scuola davvero laica non è quella che mette all'angolo la religione, ma quella che insegna a rispettarla, discuterla e comprenderla senza paura.

Ed è esattamente questa la scuola che vale la pena difendere.

# IL RISARCIMENTO DEI PRECARI

Modifiche all'articolo 36, comma 5, del DL 30.03.2001, n. 165 a proposito dell'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Il nuovo testo stabilisce che "nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento".



**di Ernesto Soccavo**

*Docente di discipline giuridiche  
e vice segretario nazionale Snadir*



L'articolo 12 comma 1 del Decreto Legge 131/2024 ha apportato modifiche all'articolo 36, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Il nuovo testo stabilisce che *"nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto"*.

Il Legislatore, con questa norma, non solo indica una fascia entro la quale stabilire il risarcimento riconosciuto al lavoratore precario, ma sposta anche verso l'alto il numero di mensilità che è possibile riconoscere (fino a 24). Ciò affinché la sanzione sia effettivamente dissuasiva, per il datore di lavoro (in questo caso il MIM), dal reiterare il numero di contratti a tempo determinato nonostante la disponibilità di posti liberi e vacanti. La norma introduce il concetto di 'gravità della violazione' in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. Nel caso degli insegnanti di religione la gravità della violazione è manifesta, infatti, ancora oggi abbiamo insegnanti di religione che vanno in pensione da precari, ossia hanno sottoscritto contratti a tempo



determinato per la loro intera carriera scolastica (40 e più anni). Il determinarsi di queste condizioni ci fa ritenere, ragionevolmente, che, il numero di mensilità che i magistrati potranno liquidare potrà essere alto, in particolare per coloro che hanno 30/40 anni di servizio.

La norma chiarisce anche un ulteriore elemento che ha suscitato incertezze nella determinazione dei risarcimenti nei ricorsi decisi negli anni iniziali di questo contenzioso ovvero chiarisce oggi, che il risarcimento deve essere calcolato tenuto conto della mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. E' un parametro certamente di ulteriore vantaggio per il lavoratore precario, che vede una quantificazione del risarcimento ancorata allo stipendio più aggiornato e quindi con un maggior importo di riferimento.

“ La norma chiarisce un elemento che ha suscitato incertezze nella determinazione dei risarcimenti decisi negli anni iniziali di questo contenzioso e cioè chiarisce che deve essere calcolato tenuto conto della mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto.”





# Riforma calendario scolastico e la proposta di Daniela Santanchè per un turismo attivo 365 giorni l'anno

La ministra del Turismo lancia una sfida e fa discutere: riformare le vacanze per destagionalizzare i flussi turistici e allineare l'Italia ai modelli europei. Con l'obiettivo di abbattere i 'picchi' stagionali che rendono il settore inefficiente e insostenibile soprattutto per i prezzi.



**di Rosario Cannizzaro**

Giornalista

Direttore responsabile Professione IR

**N**on più solo "sole e mare" ad agosto, ma un'Italia da vivere tutto l'anno. Dal Forum Internazionale del Turismo di Milano, la ministra Daniela Santanchè lancia una sfida ambiziosa che promette di far discutere: riformare il calendario scolastico per destagionalizzare i flussi turistici e allineare l'Italia ai modelli europei. L'obiettivo dichiarato è quello di abbattere i picchi stagionali che rendono il settore inefficiente e spesso insostenibile, sia per i prezzi che per la gestione del territorio. Per farlo, la Ministra propone di dire addio alla tradizionale pausa estiva di tre mesi, sostituendola con interruzioni più brevi e distribuite strategicamente durante l'intero arco dell'anno: *"Vogliamo un'Italia vissuta 365 giorni l'anno"* ha affermato Daniela Santanchè. *"L'obiettivo è godere del 100% del territorio senza inefficienze"*.

La proposta si articola su direttrici precise che mirano a cambiare il volto dell'accoglienza italiana:

- Revisione del calendario scolastico ovvero superare il binomio *"3 mesi in estate e 20 giorni a Natale"* per favorire vacanze distribuite, permettendo alle famiglie di viaggiare anche in periodi di bassa stagione.
- Modello Europeo con l'idea di seguire l'esempio di altri Paesi occidentali, dove le pause sono più frequenti (le cosiddette 'half-term breaks'), stabilizzando la domanda turistica interna.
- Incentivi legati all'apertura, cioè valutare clausole che vincolino i sostegni statali alle strutture che garantiscono almeno 240 giorni di operatività annuale

La proposta nasce da un'analisi economica chiara: concentrare le ferie in pochi mesi gonfia i prezzi

e mette sotto stress le infrastrutture. Un calendario più equilibrato permetterebbe alle strutture ricettive di mantenere il personale occupato più a lungo, garantendo una maggiore stabilità lavorativa nel settore. Tuttavia, la sfida è culturale e organizzativa. *“È un allineamento graduale a modelli più moderni”* ha spiegato la Ministra, consapevole che la riforma impatterebbe direttamente sull'organizzazione dei tempi di vita delle famiglie italiane.

Analizziamo per porzioni di territorio i vantaggi e gli svantaggi dell'ipotesi di proposta:

**1. Regioni alpine e montane (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto).** Per la montagna, la proposta è una vera boccata d'ossigeno.

• **PRO:** Inverno più lungo: possibilità di estendere le vacanze natalizie o aggiungere una settimana bianca obbligatoria a febbraio permetterebbe di massimizzare la stagione sciistica. Estate fresca: spezzettare le vacanze consentirebbe di promuovere la montagna anche in autunno (il fenomeno del *foliage*) o in tarda primavera, quando il clima è ideale per il trekking.

• **CONTRO:** Costi elevati: Le vacanze invernali sono mediamente più costose di quelle estive; le famiglie potrebbero trovarsi a dover pagare di più per pause brevi in periodi di alta domanda montana.

**2. Regioni costiere e Isole (Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria).** Qui la sfida si fa più complessa e tocca temi legati alla salute e alle infrastrutture.

• **PRO:** Maggio e ottobre d'oro visto che nel Sud Italia e nelle isole, questi mesi offrono temperature perfette. Portare le classi al mare o favorire il turismo balneare in questi periodi ridurrebbe il sovraffollamento infernale di agosto.

• **CONTRO:** Il nodo clima ed edilizia perché molte scuole del Sud non sono dotate di climatizzazione. Accorciare la pausa estiva (iniziando a fine agosto o finendo a luglio inoltrato) esporrebbe studenti e docenti a temperature proibitive. Dipendenza stagionale: l'economia di molte località balneari si regge sul “tutto esaurito” estivo. Frammentare i flussi potrebbe non compensare la perdita dei grandi numeri di agosto.

**3. Città d'Arte e Borghi (Toscana, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna).** Questi territori soffrono oggi di overtourism ovvero di troppi turisti tutti insieme.

• **PRO:** Vivibilità: distribuire le gite scolastiche e le vacanze familiari durante l'anno permetterebbe a città come Firenze, Roma o Venezia di respirare, evitando il collasso dei centri storici. Eppoi, turismo esperienziale: favorire pause in periodi legati alla vendemmia o alla raccolta delle olive darebbe slancio al turismo rurale e ai borghi.

• **CONTRO:** Gestione dei servizi: musei e trasporti dovrebbero garantire standard elevati per 12 mesi, con costi di gestione e personale costantemente attivi.



“

*In un'analisi economica chiara, concentrare le ferie in pochi mesi gonfia i prezzi e mette sotto stress le infrastrutture mentre un calendario più equilibrato permette alle strutture ricettive di mantenere il personale occupato più a lungo, garantendo una maggiore stabilità lavorativa.”*

# QUANDO UN POST DIVENTA REATO: la diffamazione via social

L'uso improprio può esporre i docenti e gli altri operatori della scuola al rischio di essere coinvolti in comportamenti qualificabili appunto come diffamazione. Il diritto penale è stato chiamato negli ultimi anni a confrontarsi con piattaforme digitali che hanno radicalmente trasformato il modo di comunicare e di incidere sulla reputazione altrui.



**di Claudio Guidobaldi**

*responsabile regionale dello Snadir Lazio*

## I social network come mezzo di 'pubblicità'

Negli ultimi anni i social network sono divenuti strumenti di comunicazione quotidiana, spesso utilizzati per condividere opinioni, riflessioni e commenti, anche sul mondo scolastico. Tuttavia, l'uso improprio di tali piattaforme può esporre i docenti e gli altri operatori della scuola al rischio di essere coinvolti in comportamenti qualificabili come diffamazione. Il diritto penale, tradizionalmente costruito su categorie nate in un contesto analogico, è stato chiamato negli ultimi anni a confrontarsi con piattaforme digitali che hanno radicalmente trasformato il modo di comunicare e di incidere sulla reputazione altrui. Al centro del sistema resta l'articolo 595 c.p., che punisce chi offende la reputazione di una persona comunicando con più soggetti in assenza dell'interessato. La norma prevede un aggravamento

della pena quando l'offesa è realizzata "con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", ipotesi che oggi trova il suo principale terreno di applicazione proprio nei social network. Nel 2021 la Corte costituzionale, con sentenza n. 150, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 della legge sulla stampa nella parte in cui prevedeva automaticamente la pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato, ritenendola incompatibile con la libertà di espressione. La reclusione è oggi ammessa solo in casi di eccezionale gravità, quali discorsi d'odio, incitazione alla violenza o campagne di disinformazione sistematiche e consapevolmente false, caratterizzate da diffusione massiva e reiterata idonea a ledere gravemente la reputazione della vittima. Si tratta di condotte caratterizzate da una diffusione massiva e reiterata, capaci di travolgere la reputazione della vittima oltre ogni soglia di tollerabilità (Cassazione Penale, sentenza n. 18883/2023).

## La distinzione dei mezzi di comunicazione operata dalla giurisprudenza

Su questo punto la giurisprudenza ha ormai assunto una posizione netta. Facebook, Instagram e piattaforme analoghe sono stati definitivamente ri-





“

*Chi subisce diffamazione online deve attivarsi e la querela va presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto e supportata da un'adeguata raccolta di screenshot e link. Accanto al procedimento penale resta sempre aperta la via civile, finalizzata al risarcimento del danno a seconda dell'ampiezza della diffusione, della gravità dell'offesa e della posizione sociale della persona lesa.”*

condotti alla nozione di “mezzi di pubblicità”. Secondo la Corte di cassazione, la pubblicazione di contenuti offensivi su una bacheca social integra la forma aggravata del reato, poiché tali strumenti sono strutturalmente idonei a diffondere il messaggio a un numero indeterminato o comunque rilevante di persone (Cassazione Civile, sentenza n. 14345/2024). La logica è chiara: i social non sono semplici strumenti di comunicazione privata, ma spazi virtuali aperti alla circolazione amplificata delle informazioni, dove l'offesa si moltiplica e si cristallizza nel tempo. Diverso è invece l'approccio adottato per altri strumenti digitali. La Cassazione ha chiarito che WhatsApp, di regola, non costituisce un mezzo di pubblicità, trattandosi di un'applicazione destinata prevalentemente a comunicazioni interpersonali. Solo nel caso di gruppi particolarmente numerosi, tali da rendere apprezzabile la platea dei destinatari, può configurarsi l'aggravante. Lo stesso ragionamento vale per la posta elettronica: l'invio di e mail anche a più destinatari determinati, è stato equiparato alla tradizionale corrispondenza cartacea e non consente, di per sé, una diffusione indiscriminata del contenuto (Cassazione Penale, sentenza n. 30217/2025).

### **I limiti di diritto di critica**

Un terreno particolarmente delicato è quello del diritto di critica. La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dalla Costituzione, non si traduce in una licenza di offendere. La critica è lecita solo se rispetta il requisito della continenza, ossia se utilizza un linguaggio funzionale alla disapprovazione e proporzionato ai fatti contestati. Espressioni inutilmente aggressive, insulti personali o accuse generiche prive di riferimenti concreti travalicano i limiti della scriminante e rientrano nell'area penalmente rilevante.

### **L'uso responsabile dei social network**

Queste evoluzioni giurisprudenziali assumono un rilievo particolare nel mondo della scuola. Docenti e personale scolastico, in quanto titolari di una funzione di rilievo pubblico, sono chiamati a un uso particolarmente responsabile dei social network. Offese rivolte a colleghi, dirigenti, studenti o famiglie non espongono solo a conseguenze penali, ma possono dar luogo a procedimenti disciplinari, incidendo sul prestigio dell'istituzione e sulla carriera professionale. Sul piano delle tutele, chi subisce diffamazione online deve attivarsi tempestivamente. La querela va presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto e deve essere supportata da un'adeguata raccolta delle prove digitali, come screenshot e link. Accanto al procedimento penale resta sempre aperta la via civile, finalizzata al risarcimento del danno, che i giudici valutano tenendo conto dell'ampiezza della diffusione, della gravità dell'offesa e della posizione sociale della persona lesa. La sfida per il futuro sarà mantenere questo equilibrio: garantire un dibattito pubblico libero e critico, ma al tempo stesso rispettoso della dignità delle persone. In un contesto dominato dalla comunicazione digitale, la consapevolezza giuridica e l'educazione all'uso responsabile dei social network diventano, sempre più, un'esigenza collettiva.

# L'emergenza sicurezza a scuola e la proposta del ministro Valditara dei metal detector

Siamo di fronte ad una generazione che fa registrare un aumento dei comportamenti aggressivi sia prevedibili e non. Le aggressioni sono nelle forme più svariate: verbali, psicologiche, social, per arrivare poi anche a quelle fisiche. Ma cosa sta succedendo?



**di Sofia Dinolfo**

*Giornalista. Collaboratrice Snadir Vicenza*



**T**uona sempre più preponderante il tema della sicurezza a scuola. Dopo il caso dell'accoltellamento del 19enne Youssef Abanoub, di origini egiziane, a La Spezia, nell'istituto professionale 'Domenico Chiodo', si torna a parlare della tutela degli ambienti scolastici e ci si chiede quanto siano sicuri gli alunni. Youssef è stato ferito mortalmente, con un coltello portato da casa, da un suo compagno *"perché - ha affermato l'aggressore - non doveva scambiare foto con la ragazza che frequento"*. Si parla di tragedia che poteva essere evitata, si chiede maggiore attenzione da parte degli insegnanti e un maggior dialogo tra famiglie e scuola. Nel corso degli ultimi anni, grazie anche alla tecnologia digitale, sicuramente sono migliorate le relazioni scuola-famiglia. Ma a quanto pare non basta. Siamo di fronte ad una generazione che negli ultimi anni ha fatto registrare un notevole aumento dei comportamenti aggressivi sia prevedibili e non. Le aggressio-



ni sono avvenute nelle forme più svariate: verbali, psicologiche, social, per arrivare poi anche a quelle fisiche.

Ma cosa sta succedendo ai ragazzi di oggi? La causa che sta scatenando questa ondata di violenza non è di facile decifrazione, ciò che è certo però è che bisogna ripartire dall'educazione in famiglia, da una maggiore presenza genitoriale e da più momenti a scuola dedicati al confronto tra insegnanti e alunni. E perché no, necessita anche una maggiore conoscenza che va oltre l'aspetto della figura dell'alunno, magari con la presenza di figure di supporto psicologico in ogni istituto. Al di là di ogni supporto di carattere personale o comportamentale una misura che sta facendo aprire il dibattito tra docenti e non docenti, è la proposta del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. La sua idea è quella di introdurre, nelle scuole a maggior rischio, che lo richiederanno, dei metal detector.

Nel nuovo decreto sicurezza verrà inserito l'uso di questo strumento di sicurezza nelle scuole. Ovviamente l'uso non sarà ge-

neralizzato, come dichiarato dallo stesso ministro, ma si estenderà *"soltanto laddove vi sia la richiesta da parte della comunità scolastica, attraverso il preside"*. Per la sua messa in pratica sarà necessaria una circolare da approvare, come già accaduto in alcune scuole frontiera che lo hanno sperimentato. L'obiettivo sarà dunque quello di impedire l'ingresso a scuola di ogni strumento capace di cagionare danni alla sicurezza altrui. C'è chi parla di mezzo di contrasto alla violenza irrealizzabile, c'è chi dice che si tratta di uno strumento di precauzione non sufficiente. Chi invece lo ritiene opportuno, unito però ad un'attività di sensibilizzazione degli alunni verso il rispetto del prossimo. Quale ne sarà l'esito, di certo la scuola deve ritornare ad essere un ambiente sicuro. Un ambiente in cui alunni, docenti e famiglie devono sentirsi al sicuro.

“

*Giuseppe Valditara e la sua idea è quella di introdurre, nelle scuole a rischio che lo chiederanno, questo strumento di controllo. L'uso non sarà generalizzato ma soltanto dove vi sia la richiesta da parte della comunità scolastica, attraverso il preside".*

# LE FAQ DEL MESE



di Rita Tavella

**Gli insegnanti sono obbligati a somministrare farmaci ai loro alunni se i genitori lo richiedono?**

*No, gli insegnanti non sono obbligati. Il dirigente scolastico, nel caso di mancata disponibilità del personale scolastico alla somministrazione, può autorizzare i genitori ad accedere nei locali della scuola affinché provvedano loro stessi alla somministrazione del farmaco. Il dirigente scolastico può anche stipulare accordi con enti e/o associazioni di volontariato presenti sul territorio (ad esempio con la Croce Rossa).*

**Quale norma dispone che la valutazione dell'I.R.C. si esprime con un giudizio e non con un voto numerico?**

*È l'articolo 309 del Testo Unico della Scuola (D. Lgs. n.297/1994) che, in proposito, dispone: "Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae".*

**È possibile svolgere l'attività alternativa alla religione cattolica nelle ore di potenziamento?**

*No. Come chiarisce la nota ministeriale sull'Organico del 20 marzo 2019 "le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica".*

**Nel caso di richiesta tardiva della ricostruzione di carriera (oltre dieci anni) si perde il diritto?**

*Il diritto non si perde (un tempo sì) ma, per la parte economica se spetta, si applica la prescrizione di cinque anni..*

**Si può essere immessi in ruolo e chiedere contemporaneamente il part-time?**

*È possibile. Il part-time deve essere richiesto all'atto della presa di servizio. Le indicazioni sono contenute nell'allegato A al dm n. 137/2025. È possibile stipulare, avendone i requisiti, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge n. 183 del 2011, nel rispetto dei contingenti di cui all'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell'Istituzione scolastica assegnata. Dalla richiesta, potrebbe trascorrere qualche settimana prima della approvazione del provvedimento ma soprattutto la risposta potrebbe essere anche negativa, qualora la quota per la classe di concorso sia già satura.*



*Domande e risposte sui  
principali argomenti del mondo  
della scuola che interessano gli  
Insegnanti di Religione*

# LA SCUOLA È DI TUTTI

## e la laicità garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in un sistema di pluralismo confessionale e culturale

**RUBRICA** *Riflessioni oltre la soglia*



**di Domenico Pisana**

*Coordinatore redazionale Professione IR  
Dottore in Teologia Morale*



**I**n riferimento a quanto riportato dalla stampa sul caso del liceo classico 'Giulio Cesare' di Roma, ove uno studente sarebbe stato al centro di particolari attenzioni a seguito delle proprie convinzioni religiose, vengono spontanee alcune riflessioni. La scuola è il luogo dove si incontrano due diritti costituzionali che, in questo caso, sono entrati in rotta di collisione: l'art. 33 che afferma la libertà di insegnamento ("L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento") e l'articolo 19 che sostiene la libertà di professare la propria fede religiosa e la libertà di coscienza. Il punto critico è che la libertà del docente non può mai trasformar-

si in un potere di critica distruttiva verso l'identità personale dello studente, che si trova in una posizione di naturale asimmetria e vulnerabilità.

A scuola si deve evitare il rischio di trasformare la cattedra in un tribunale ideologico; la scuola deve rimanere uno spazio educativo dove il pluralismo permette a ogni studente di formarsi senza il timore di ritorsioni o umiliazioni per le proprie convinzioni. Ci chiediamo: Fino a che punto un insegnante può spingere la critica verso i valori degli studenti per stimolare il pensiero critico? Esiste oggi una forma di intolleranza verso il sacro che viene scambiata per laicità? La laicità non è l'assenza di religione o l'ostilità verso di essa, ma l'equidistanza e la garanzia che ogni fede (o non fede) possa coesistere nello spazio pubblico. Il caso del 'Giulio Cesare' descrive una situazione che, se confermata, rappresenta un cortocircuito pedagogico e costituzionale di rara gravità. Non stiamo parlando di un semplice dibattito dialettico tra docente e alunno, ma di una dinamica che sconfina nella discriminazione ideologica.



*Oggi nella scuola ci si lamenta spesso che si è indietro col programma: essere indietro è un guadagno o una perdita? Investire su un insegnamento che valorizza la relazione educativa significa far bene il proprio lavoro. E l'insegnante di religione cattolica ne è un esempio.*



In Italia, la Corte Costituzionale ha definito la laicità non come indifferenza o rifiuto delle religioni ma come “garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”. La Fede è un elemento della sfera intima che la scuola ha il dovere di proteggere, non di vivisezionare. Il dato più allarmante è il condizionamento delle valutazioni in coincidenza con l'emergere del credo religioso dello studente. Se un docente usa il registro per punire un'opinione o un'identità, commette un abuso di potere che invalida la funzione stessa della valutazione, che deve essere oggettiva e basata sul merito. L'interrogativo posto dall'articolo pubblicato sul quotidiano Il Tempo, pone una riflessione logica molto efficace: “Cosa accadrebbe se lo studente fosse musulmano?”. In altri termini, si può correre un rischio reale di “doppio standard” nel dibattito pubblico: da una parte si è, giustamente, sensibili verso l'islamofobia o l'antisemitismo e poi si è talvolta ‘distratti’ o apertamente ostili verso il cattolicesimo, percepito da certi ambienti intellettuali come un retaggio

culturale da abbattere e da eliminare dalla scuola, dimenticando che dietro il simbolo c'è una persona con i suoi diritti civili.

L'intervento del MIM con un'ispezione è, in questi casi, l'unico modo per ristabilire la gerarchia dei valori costituzionali sopra le dinamiche di un singolo istituto. Certo è che questo caso ci dice che la scuola italiana ha bisogno di riscoprire il significato di 'scuola di tutti'. Se un liceo storico diventa uno spazio ideologico dove alcune idee sono protette e altre perseguitate, cessa di essere un luogo di istruzione e diventa un centro di indottrinamento. E che la scuola è di tutti, credenti e non credenti, lo sanno bene i docenti di religione cattolica, i quali da anni rendono, nel rispetto della normativa scolastica, il loro insegnamento una presenza culturale per l'educazione integrale degli studenti, portata avanti attraverso il dialogo, il confronto e il rispetto, veri strumenti di inclusione nella diversità.



## INFO

TEL. 06/62280408  
FAX. 06/81151351  
MAIL. [SNADIR@SNADIR.IT](mailto:SNADIR@SNADIR.IT)

## ORARIO APERTURA UFFICI

### Segreteria nazionale Roma :

mercoledì e giovedì

• **pomeriggio : ore 14,30 / 17,30**

### Sede legale e amministrativa Modica:

lunedì, mercoledì e venerdì

• **mattina : ore 10,30 / 13,00**

• **pomeriggio : ore 14,00 / 18,00**

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:

340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;

349/5682582; 347/3457660; 329/0399657;

329/0399659.



## ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

ABRUZZO: [abruzzo@snadir.it](mailto:abruzzo@snadir.it)

CHIETI-PESCARA: cell. 3880934111 – [pescara-chieti@snadir.it](mailto:pescara-chieti@snadir.it)

TERAMO: cell. 3511874138 – [teramo@snadir.it](mailto:teramo@snadir.it)

BASILICATA: [basilicata@snadir.it](mailto:basilicata@snadir.it)

MATERA: Via Dante, 3– 75100 MATERA (MT) – cell. 3270813356

CALABRIA: [calabria@snadir.it](mailto:calabria@snadir.it)

CATANZARO: Via Francesco Petrarca, 21 – 88024 GIRIFALCO (CZ) – cell. 3480618927 – [catanzaro@snadir.it](mailto:catanzaro@snadir.it)

COSENZA: [cosenza@snadir.it](mailto:cosenza@snadir.it)

REGGIO CALABRIA: [reggiocalabria@snadir.it](mailto:reggiocalabria@snadir.it)

CAMPANIA: [campania@snadir.it](mailto:campania@snadir.it)

CASTELLAMMARE DI STABIA: Corso Garibaldi, 108 – 80053

AVELLINO: [avellino@snadir.it](mailto:avellino@snadir.it)

BENEVENTO: [benevento@snadir.it](mailto:benevento@snadir.it)

CASERTA: Via F. Iodice, 42 – 81050 PORTICO DI CASERTA (CE) – cell. 3400670921 – [caserta@snadir.it](mailto:caserta@snadir.it)

NAPOLI: Via Francesco Scandone, 15 – 80124 NAPOLI (NA) – cell. 3400670924 – [napoli@snadir.it](mailto:napoli@snadir.it)

SALERNO: Via F. Farao, 4 – 84124 SALERNO (SA) – [salerno@snadir.it](mailto:salerno@snadir.it)

EMILIA ROMAGNA: [emiliaromagna@snadir.it](mailto:emiliaromagna@snadir.it)

BOLOGNA: Via del Lavoro, 16 – 40062 – Molinella (BO) – cell. 3807566582 – [bologna@snadir.it](mailto:bologna@snadir.it)

FERRARA: cell. 3471110019 – [ferrara@snadir.it](mailto:ferrara@snadir.it)

FORLÌ – CESENA: C.da Uberti, 56/A – 47521 – Cesena – cell. 3277978381 – [forlicesena@snadir.it](mailto:forlicesena@snadir.it)

MODENA: cell. 3273915811 – [modena@snadir.it](mailto:modena@snadir.it)

PIACENZA: cell. 3913272420 – [piacenza@snadir.it](mailto:piacenza@snadir.it)

RAVENNA: cell. 3272977352

REGGIO EMILIA: cell. 3899952708 – [reggioemilia@snadir.it](mailto:reggioemilia@snadir.it)

RIMINI: cell. 3273915811 – [rimini@snadir.it](mailto:rimini@snadir.it)

FRIULI VENEZIA GIULIA: [friuliveneziagiulia@snadir.it](mailto:friuliveneziagiulia@snadir.it)

UDINE: cell. 3312525209 – [udine@snadir.it](mailto:udine@snadir.it)

## LAZIO

FROSINONE: cell. 3387828064 – [frosinone@snadir.it](mailto:frosinone@snadir.it)

LATINA: Via Pontinia, 90 – 04100 – LATINA: cell. 3459980210 – [latina@snadir.it](mailto:latina@snadir.it)

ROMA: Via del Castro Pretorio, 30 – 00185 – cell. 3473408729 – Tel. 06/44341118 – [roma@snadir.it](mailto:roma@snadir.it)

VITERBO: cell. 3473203087 – [viterbo@snadir.it](mailto:viterbo@snadir.it)

LIGURIA: [liguria@snadir.it](mailto:liguria@snadir.it)

GENOVA: [genova@snadir.it](mailto:genova@snadir.it)

IMPERIA: [imperia@snadir.it](mailto:imperia@snadir.it)

## LOMBARDIA:

BERGAMO: [bergamo@snadir.it](mailto:bergamo@snadir.it) - Tel. 0235952446

BRESCIA: cell. 3482580464 (Commissario Straordinario) - [brescia@snadir.it](mailto:brescia@snadir.it) - Tel. 0235952446

COMO – SONDRIO: cell. 3290932924 - [como-sondrio@snadir.it](mailto:como-sondrio@snadir.it)

CREMONA: [cremona@snadir.it](mailto:cremona@snadir.it)

LECCO: [lecco@snadir.it](mailto:lecco@snadir.it)

LODI: [lodi@snadir.it](mailto:lodi@snadir.it) - Tel. 0235952446

MANTOVA: [mantova@snadir.it](mailto:mantova@snadir.it)

MILANO: Via Giuseppe Maria Giulietti, 8 – 20132 – Milano - [milano@snadir.it](mailto:milano@snadir.it) - Tel. 0235952446

MONZA E BRIANZA: [monzabrianza@snadir.it](mailto:monzabrianza@snadir.it)

PAVIA E VIGEVANO: [pavia@snadir.it](mailto:pavia@snadir.it)

VARESE: Cell. 3895576528 - [varese@snadir.it](mailto:varese@snadir.it)

MARCHE: [marche@snadir.it](mailto:marche@snadir.it)

ANCONA: [ancona@snadir.it](mailto:ancona@snadir.it)

## MOLISE

ISERNIA: Via Pretorio, 6 – 86079 VENAFARO (IS) – cell. 3713152580 – [isernia@snadir.it](mailto:isernia@snadir.it)

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Ragusa per la restituzione al mittente previo pagamento resi

## Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1o settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni. Gli iscritti allo Snadir, pertanto, fruiscono gratuitamente delle polizze assicurative infortuni e responsabilità civile.

• Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

PIEMONTE: [piemonte@snadir.it](mailto:piemonte@snadir.it)

TORINO: Via Bertolotti, 7 c/o UFFICI "TERRAZZA SOLFERINO" – 10121 – Cell. 3497108075 – [torino@snadir.it](mailto:torino@snadir.it)

PUGLIA: [puglia@snadir.it](mailto:puglia@snadir.it)

ANDRIA: Via potenza, 11 c/o CAF UNSIC – 76011 – ANDRIA - cell. 3337551891 – 3290019128

BARI: Strada Privata Stasolla, 12 – 70029 ALTAMURA (BA) - cell. 3337551891 – 3290019128 - [bari@snadir.it](mailto:bari@snadir.it)

BARLETTA: Via Giannone, 4 c/o Gilda – 76121 – BARLETTA - cell. 3337551891 – 3290019128

BRINDISI: Via G. Garibaldi, 72 – 72022 LATIANO (BR)- cell. 3478814667 - [brindisi@snadir.it](mailto:brindisi@snadir.it)

FOGGIA: Via Zara, 15 - 71121 – cell. 3280805917 - [foggia@snadir.it](mailto:foggia@snadir.it)

LECCE: c/o Centro Pastorale "Pastor Bonus", Via Stomeo snc - 73100 LECCE – cell. 3761934882 - [lecce@snadir.it](mailto:lecce@snadir.it)

TARANTO: Via Alfieri 9 - 74021 CAROSINO (TA)– cell. 3392423983 - [taranto@snadir.it](mailto:taranto@snadir.it)

SARDEGNA: [sardegna@snadir.it](mailto:sardegna@snadir.it)

CAGLIARI: Vico Parigi n 7 – 09047 - Selargius (CA) – cell. 3400670940 - [cagliari@snadir.it](mailto:cagliari@snadir.it)

NUORO: cell. 3208082241 - [nuoro@snadir.it](mailto:nuoro@snadir.it)

ORISTANO: [oristano@snadir.it](mailto:oristano@snadir.it)

SASSARI: [sassari@snadir.it](mailto:sassari@snadir.it)

## SICILIA

AGRIGENTO: Via G. R. Moncada, 2/A interno 13 – 92100 AGRIGENTO (AG)- cell. 3275480809 - [agrigento@snadir.it](mailto:agrigento@snadir.it)

CALTANISSETTA – ENNA: Via Portella Rizzo, 38 – 94100 ENNA – cell. 3497949091 - [caltanissetta-enna@snadir.it](mailto:caltanissetta-enna@snadir.it)

CATANIA: Corso Italia, 69 – 95129- CATANIA – cell. 3510127781 – [catania@snadir.it](mailto:catania@snadir.it)

MESSINA: Via Giuseppe la Farina, 91 – 98123 – MESSINA- cell. 3358006122– [messina@snadir.it](mailto:messina@snadir.it)

PALERMO: Via Oreto, 46 – 90127- cell. 3495682582 – Tel. 0918547543 - [palermo@snadir.it](mailto:palermo@snadir.it)

RAGUSA: Via Sacro Cuore, 87 – 97015 MODICA (RG)– cell. 3290399657 - Tel. 0932/762374 - [ragusa@snadir.it](mailto:ragusa@snadir.it)

SIRACUSA: Via Siracusa, 119 – 96100- cell. 333441 2744 – [siracusa@snadir.it](mailto:siracusa@snadir.it)

TRAPANI: Via Bali Cavarretta, 2 – 91100 – cell. – Tel. 0923038496 - [trapani@snadir.it](mailto:trapani@snadir.it)

TOSCANA: [toscana@snadir.it](mailto:toscana@snadir.it)

AREZZO: cell. 3513082088 – [arezzo@snadir.it](mailto:arezzo@snadir.it)

FIRENZE: [firenze@snadir.it](mailto:firenze@snadir.it)

GROSSETO: [grosseto@snadir.it](mailto:grosseto@snadir.it)

LIVORNO: Via Carlo Pisacane, 13 - 58025 -PIOMBINO (LI) - [livorno@snadir.it](mailto:livorno@snadir.it)

LUCCA: [lucca@snadir.it](mailto:lucca@snadir.it)

PISA: Via Studiati, 13 – 56100 – cell. 3478012270 - [pisa@snadir.it](mailto:pisa@snadir.it)

PRATO: cell. 3275792117 - [prato@snadir.it](mailto:prato@snadir.it)

SIENA: [siena@snadir.it](mailto:siena@snadir.it)

## VENETO

PADOVA – ROVIGO: Via Ugo Foscolo, 13 – 35131 PADOVA (PD) – cell. 3407213230 – [padova-rovigo@snadir.it](mailto:padova-rovigo@snadir.it)

TREVISO: [treviso@snadir.it](mailto:treviso@snadir.it)

VENEZIA – BELLUNO: cell. 3386120401 - [venezia-belluno@snadir.it](mailto:venezia-belluno@snadir.it)

VERONA: Via Colomba 34 C/O UFFICI AREA 34 - 37030- COLOGNOLA AI COLLI (VR) – cell. 3208627359 - [verona@snadir.it](mailto:verona@snadir.it)

VICENZA: Viale Astichello, 132/A – 36100 VICENZA – cell. 3208627359 - Tel. 0444/955025 - [vicenza@snadir.it](mailto:vicenza@snadir.it)

## TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO - BOLZANO: via Cionca, 22 - 38079 PELUGO (TN) – cell. 3387045235 – Tel. 0465650609 - [trento-bolzano@snadir.it](mailto:trento-bolzano@snadir.it)

UMBRIA: [umbria@snadir.it](mailto:umbria@snadir.it)

PERUGIA: Via Luigi Chiavellati, 9 – 06034 – FOLIGNO (PG) – cell. 3807270777

TERNI: [terni@snadir.it](mailto:terni@snadir.it)